

**STATUTO
SNAM RETE GAS S.p.A.**

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -
DURATA DELLA SOCIETÀ - CAPITALE - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 1

La Società “**Snam Rete Gas S.p.A.**”, o, in forma abbreviata, “**Snam RG S.p.A.**”, è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere con lettere sia maiuscole sia minuscole.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto:

- 1) la costruzione e l'esercizio di qualsiasi mezzo di compressione, di trasporto, di dispacciamento e di rigassificazione di idrocarburi, di gas industriali e di altri prodotti gassosi, liquidi e solidi;
- 2) l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nel campo della fisica e della chimica con particolare riguardo al settore degli idrocarburi e delle fonti di energia;
- 3) l'acquisizione di brevetti inerenti alle fonti di energia e al loro trasporto;
- 4) lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione, la gestione e l'esercizio di sistemi complessi di trasporto, di infrastrutture di viabilità, di informatica e di telecomunicazione;
- 5) la fabbricazione, l'acquisto e la vendita di macchine, apparecchi, materiali e prodotti connessi e accessori agli scopi sociali;
- 6) la costruzione, la compravendita, la permuta, la valorizzazione, l'esercizio e la locazione di beni immobili, ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- 7) lo svolgimento di attività connesse con la difesa ed il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque

connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

E' esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali.

La Società può esercitare la sua attività sia in Italia sia all'estero.

La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge, regolamentari della Autorità per l'energia elettrica e il gas.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in San Donato Milanese, Milano, Piazza Santa Barbara n. 7. Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 1.956.162.600,00 (unmiliardonovecentocinquantaseimilionicentosessantaduemilaseicento virgola zero zero), suddiviso in n. 1.956.162.600 (unmiliardonovecentocinquantaseimilionicentosessantaduemilaseicento) azioni da euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura e di crediti.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune. Sono comunque salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, stabilisce i termini e le modalità di esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Il recesso è consentito unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 7

Fino alla scadenza del periodo di regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, immediatamente successivo a quello che termina il 30 settembre 2005, che verrà determinato con delibera dell'Autorità competente, l'esercizio del diritto di voto e

comunque di quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni che rappresentino più del 15% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria acquisite successivamente alla ammissione della Società alla quotazione ufficiale di Borsa da uno Stato o da amministrazioni pubbliche o da soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati, nonché da soggetti che svolgano direttamente o indirettamente tramite società controllate o collegate attività di importazione e/o di esportazione in Italia di gas naturale e dai soggetti controllanti gli stessi, è assoggettato al gradimento risultante da atto scritto del Consiglio di amministrazione della Società.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Ai fini del computo della suindicata percentuale si tiene conto anche dei diritti connessi alle azioni complessivamente facenti capo al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, costituito anche non in forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate e le relative società controllate. Ai fini del computo si tiene altresì conto dei diritti connessi ad azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere tramite soggetti interposti, nonché ad azioni detenute da soggetti diversi da quelli sopra indicati che aderiscono ad accordi con i soggetti sopra indicati, comunque relativi all'esercizio del diritto di voto concernente la Società.

L'acquisizione di azioni nella quantità che determina il superamento del suindicato limite del 15% deve essere comunicata per iscritto alla Società al fine della espressione del gradimento da parte del Consiglio di amministrazione.

Il gradimento è espresso nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra, è comunicato per iscritto all'azionista ed è irrevocabile. Il gradimento può essere negato solo se l'interesse sociale lo esige.

In mancanza del gradimento o prima del decorso del su indicato termine di sessanta giorni o in mancanza della comunicazione da parte dell'azionista, di cui al quarto comma di questo articolo, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni eccedenti il 15% del capitale sociale non possono essere esercitati.

Le disposizioni contenute nel presente articolo cesseranno di avere efficacia quando fossero emanati relativamente alla Società i decreti sui poteri speciali previsti dall'art. 2, commi 1 e 1bis, della legge n° 474 del 30 luglio 1994.

ARTICOLO 8

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio di ciascun azionista, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

ARTICOLO 9

La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

Le assemblee si tengono in Italia.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "La Repubblica".

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di amministrazione è data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante avviso da pubblicare come sopra indicato.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione.

ARTICOLO 12

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea i soggetti per i quali sia stata rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ..

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge.

La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.

ARTICOLO 13

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni obbligano gli azionisti, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere azionista.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio e sottoscritto dal notaio e dal Presidente.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 15

La validità della costituzione dell'Assemblea è stabilita ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

Sulle altre materie di sua competenza, l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 – bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

La gestione della Società è affidata al Consiglio di amministrazione composto da un

numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste sono presentate dagli azionisti, depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari emanate dalla Consob, relative all'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2%, o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i

- sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
 - c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;
 - d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente – o, in sua assenza o impedimento, da un Amministratore delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età - quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente, può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato più anziano di età, d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio sindacale, nomina, tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità sotto indicati il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

ARTICOLO 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea nomina i sindaci e ne determina la retribuzione. I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

Fino all'entrata in vigore di dette norme, non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Eni S.p.A..

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e quelle emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle liste, che da soli o insieme ad altri azionisti detengano, al momento della loro presentazione, almeno il 2% o la diversa percentuale fissata o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare o recapitare presso la sede sociale, assieme alle liste, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati depositari delle azioni.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'Assemblea nomina Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo eletto con le modalità previste dall'art. 16 lettera b).

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Il potere di convocazione del Consiglio di amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 23

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta, disgiuntamente tra loro, al Presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:

- fino al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 25

La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinate dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.